

BGer 6B_841/2023 vom 4. März 2024

Bundesgericht, 2024-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_841_2023

FR: TF 6B_841/2023 du 4 mars 2024

IT: TF 6B_841/2023 del 4 marzo 2024

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

L'integrazione dell'atto di ricorso, del 25 agosto 2023, e le osservazioni spontanee, del 7 febbraio 2024, sono per contro inammissibili, siccome tardive, essendo state presentate dalla ricorrente dopo la scadenza del termine di ricorso (cfr. DTF 138 II 217 consid. 2.5; sentenza 7B_129/2023 del 3 gennaio 2024 consid. 1.3).

E. 2.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).

E. 2.2

Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre una sua versione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti e della valutazione delle prove eseguiti dalla Corte cantonale, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato

inammissibile. Spettava infatti alla ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. La ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato, ma richiama semplicemente i punti del dispositivo relativi alle imputazioni oggetto di condanna, opponendo agli stessi una sua versione dei fatti fondata sui documenti da lei prodotti dinanzi alla CARP. Con questo modo di procedere, la ricorrente non sostanzia d'arbitrio, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF , gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale. Né essa fa valere, con un'argomentazione rispettosa dei presupposti dell' art. 42 cpv. 2 LTF , una violazione delle disposizioni del CP concernenti i reati oggetto di condanna, concretamente applicate dalla Corte cantonale.

E. 3.1

La ricorrente critica l'accertamento della CARP secondo cui non sono state formulate istanze probatorie nella procedura di appello (cfr. l'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, pag. 12, consid. F). Rileva che, con la sua motivazione scritta dell'appello del 25 maggio 2022, ha prodotto una serie di documenti (doc. 1-76), presentandoli come "istanza probatoria". Rimprovera alla Corte cantonale di avere ignorato tale formulazione della motivazione scritta d'appello e di avere quindi omesso di valutare i documenti prodotti quali mezzi probatori. La ricorrente lamenta al riguardo una violazione del principio della presunzione d'innocenza, del divieto dell'arbitrio, del principio della buona fede e del principio del contraddittorio.

E. 3.2

La censura ricorsuale riguarda invero una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita (art. 3 cpv. 2 lett. c e art. 107 cpv. 1 CPP , art. 29 cpv. 2 Cost.), che non è tuttavia da lei esplicitamente invocato. Questa garanzia non è comunque stata disattesa dalla Corte cantonale, siccome essa non ha rifiutato i documenti prodotti in appello, ma li ha acquisiti agli atti. Peraltro, come rilevato dal difensore della ricorrente in sede cantonale, una parte dei documenti era già compresa negli atti del procedimento penale.

Premesso inoltre che la ricorrente non aveva presentato specifiche istanze probatorie con la dichiarazione di appello del 5 agosto 2021 (cfr. art. 399 cpv. 3 lett. c CPP), il contestato accertamento nella sentenza impugnata non ha comportato un pregiudizio processuale per la ricorrente. Ricordato che la Corte cantonale ha (implicitamente) ammesso e acquisito agli atti i documenti prodotti dalla ricorrente in appello, il fatto che non si sia esplicitamente pronunciata sulla pertinenza di ogni singolo documento prodotto non comporta una violazione del suo diritto di essere sentita. L'autorità giudicante è infatti tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti (cfr. DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).

E. 4.1

La ricorrente contesta il fatto che la Corte cantonale si sia fondata sulle dichiarazioni del teste D. _____, commissario del concordato della C. _____ SA. Le reputa inveritiere, sollevando critiche contro la procedura concordataria, in cui il commissario avrebbe escluso la possibilità di un risanamento della società. Invoca la mancanza di un contraddittorio con il commissario del concordato.

E. 4.2

Si tratta al riguardo di una critica generica, con cui la ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno. La censura è peraltro principalmente diretta contro la procedura della moratoria concordataria dinanzi al Pretore, in particolare contro la decisione di quest'ultimo, del 23 ottobre 2017, di revocare la moratoria provvisoria e di pronunciare il fallimento della società. Questi aspetti esulano tuttavia dal procedimento penale in esame. La ricorrente non si confronta specificatamente con le dichiarazioni del commissario del concordato rilasciate nel corso del suo interrogatorio del 27 luglio 2020 dinanzi al Procuratore pubblico e riportate a pag. 22 della sentenza della CARP, che attestano le incongruenze dei bilanci della società. Non le sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle citate esigenze. Disattende inoltre che il suo difensore ha partecipato al verbale d'interrogatorio del testimone, al quale ha posto domande. Non rispettosa delle esposte esigenze di motivazione, la censura è inammissibile e non deve essere vagliata oltre.

E. 5.1

La ricorrente sostiene che le dichiarazioni in veste d'imputato di E._____, primo direttore della C._____ SA, contenute nel verbale d'interrogatorio del 9 marzo 2020, non potrebbero essere utilizzate a suo carico, siccome sarebbero state raccolte in violazione dell' art. 147 CPP . Rileva di non avere partecipato né personalmente né tramite il suo difensore all'interrogatorio dell'interessato.

E. 5.2

Giusta l'art. 147 cpv. 1 prima frase CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto dell'imputato di partecipare all'interrogatorio di coimputati riguarda il medesimo procedimento penale. Tale diritto di partecipazione non si estende per contro alle procedure condotte separatamente nei confronti di altri imputati (DTF 143 IV 457 consid. 1.6; 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3). Non è contrario al diritto federale inserire nell'incarto di un procedimento penale degli atti provenienti da altre procedure penali. Le dichiarazioni che figurano in quest'ultime possono però essere utilizzate a carico dell'imputato nel procedimento penale in questione solo nella misura in cui egli abbia avuto almeno una volta l'occasione di contestarle e di porre eventuali domande agli imputati che hanno rilasciato dichiarazioni nelle cause separate (DTF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3; sentenza 1B_430/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 1.4).

E. 5.3

Nella fattispecie, il richiamato verbale d'interrogatorio di E._____ del 9 marzo 2020 in veste di imputato non concerne il procedimento penale in esame, bensì un altro procedimento penale in cui egli era coimputato, con la ricorrente, di infrazione alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e di appropriazione indebita di imposte alla fonte secondo la legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100). Come noto alla ricorrente, tale procedimento penale si è concluso per entrambi gli imputati con un decreto di abbandono del 2 giugno 2020. Ella non può quindi prevalersi dell' art. 147 CPP per invocare una sua mancata partecipazione all'interrogatorio dell'interessato nella causa qui in esame, relativa ad altri reati e nella quale E._____ non è parte.

L'acquisizione da parte del Procuratore pubblico di determinati atti di quella causa agli atti del presente procedimento penale era conosciuto dalla ricorrente, segnatamente dal suo difensore in sede cantonale, che ha visionato gli atti dinanzi al tribunale di primo grado, ottenendo copia di determinati documenti. La ricorrente ha perciò avuto la possibilità di esprimersi in merito agli atti inseriti nell'incarto del procedimento penale contro di lei. Non ha tuttavia chiesto di interrogare E. _____ in tale contesto né ha presentato specifiche istanze probatorie al riguardo. Richiamando nella decisione impugnata talune dichiarazioni di E. _____ contenute nel citato verbale d'interrogatorio, la Corte cantonale non ha pertanto violato il diritto della ricorrente di essere sentita. Per il resto, ella non si confronta puntualmente con la valutazione eseguita dalla CARP della deposizione di E. _____ relativamente ai mancati pagamenti degli oneri da lei assunti (cfr. sentenza impugnata, pag. 15). Non la sostanzia in particolare d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . In quanto ammissibile, la censura si rivela quindi infondata.

E. 6

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.